



Città di
Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 75 del 22/09/2025

OGGETTO: ATAM SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DI SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA - A.S. 2025-2026

Il giorno 22 del mese di settembre duemilaventicinque alle ore 11,25 nella sala Repaci di Palazzo Alvaro presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria, essendo indisponibile la sala “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio per lavori di ristrutturazione, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. **222360** del **17/09/2025** notificata a ciascun Consigliere ai sensi della vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta urgente di seconda convocazione.

All'appello nominale, svolto dal **Segretario Generale** ad inizio seduta, risultano presenti il Sindaco e n. **21** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

COGNOME NOME	ASSENTE / PRESENTE	COGNOME NOME	ASSENTE / PRESENTE
FALCOMATA' GIUSEPPE	PRESENTE	DE BIASI GIUSEPPE	ASSENTE
BARRECA FRANCESCO ORLANDO	PRESENTE	MAIOLINO ANTONINO	PRESENTE
BONGANI SANTO	PRESENTE	MARCIANO' ANGELA	ASSENTE
CASTORINA ANTONIO	PRESENTE	MARINO DEMETRIO	PRESENTE
CUZZOCREA GIUSEPPE	PRESENTE	MILIA FEDERICO ANDREA	ASSENTE
GIORDANO GIUSEPPE	PRESENTE	NERI ARMANDO	ASSENTE
IACHINO NANCY	PRESENTE	PAZZANO SAVERIO	ASSENTE
LATELLA GIOVANNI	ASSENTE	RIPEPI MASSIMO ANTONIO	PRESENTE
MALARA MARCANTONIO	PRESENTE	RULLI GUIDO	PRESENTE
MARINO GIUSEPPE	PRESENTE	VIZZARI GIUSEPPE ROBERTO	PRESENTE
MARRA VINCENZO	PRESENTE	ZIMBALATTI ANTONINO	PRESENTE
MERENDA MASSIMILIANO	PRESENTE		
NOCERA GIUSEPPE	PRESENTE		
NOVARRO DEBORAH	ASSENTE		
QUARTUCCIO FILIPPO	PRESENTE		
RANIERI MARIA	PRESENTE		
SERA GIUSEPPE FRANCESCO	ASSENTE		
VERSACE CARMELO	PRESENTE		
MINICUCI ANTONINO	ASSENTE		
ANGHELONE SAVERIO	ASSENTE		
CARDIA MARIO	PRESENTE		
CARIDI ANTONINO	ASSENTE		

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

* Il consigliere Latella, assente all'appello, entra in aula alle ore 11.30. I consiglieri Cardia, Maiolino, Rulli, Vizzari e Zimbalatti, presenti all'appello, escono dall'aula, rispettivamente, alle ore 12.07, 11.55, 12.16, 12.07 e 11.32.

Sono altresì presenti in aula, senza diritto di voto, il Vicesindaco Sig. Paolo Brunetti e gli assessori Sigg.ri: Battaglia Domenico, Briante Anna, Burrone Filippo, Nucera Lucia Anita e Romeo Carmelo.

La seduta è pubblica.

Presiede il Presidente Vincenzo Marra

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Antonia Criaco



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Apres la discussion sur la proposition de deliberation n. 95 del 10.09.2025, iscritta al 1° punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto **"ATAM SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DI SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA - A.S. 2025-2026"** e concede la parola al consigliere **Giuseppe Marino** che relaziona in merito. Evidenzia che *"la proposta di delibera è stata approfondita in seconda commissione. Abbiamo audito la dirigente Lucia Consiglio, qui presente per eventuali chiarimenti. Si tratta dell'affidamento in house providing alla nostra società Atam spa del servizio di trasporto scolastico. Si tratta in sostanza di dare continuità ad una esperienza positiva che è stata portata avanti in questi anni, garantendo il servizio per 600 utenti reggini, svolto con l'ausilio di 18 mezzi quasi tutti nuovi, acquistati attraverso l'utilizzo virtuoso di fondi comunitari della programmazione europea, per la messa in campo di trenta tratte giornaliere che consentono a questi studenti di raggiungere i propri istituti scolastici con un servizio pubblico e quindi creando una economia positiva, un ridotto inquinamento ambientale e un maggiore traffico veicolare nella città, quindi vantaggi che noi registriamo su molteplici fronti: nel rispetto ambientale, nella relazione sociale che si instaura nel tragitto tra gli studenti che acquisiscono anche un'autonomia rispetto alle loro famiglie di origine; quindi un servizio oltremodo importante che in questi anni è stato implementato, rafforzato grazie alla professionalità, alla competenza dell'Atam spa che rappresenta un motivo di orgoglio per questa Amministrazione"*.

Per la trascrizione integrale dell'intervento si fa rinvio, ai sensi dell'art 12, c. 3, del regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 73 del 12/11/2022, alla registrazione della seduta, conservata agli atti della Segreteria Generale.

Non si registrano ulteriori interventi per cui si procede alla votazione della proposta, il cui esito, per appello nominale, è il seguente: consiglieri presenti n. 19, **voti favorevoli 16** (FALCOMATA', BARRECA, BONGANI, CASTORINA, CUZZOCREA, GIORDANO, IACHINO, LATELLA, MALARA, MARINO Giuseppe, MARRA, MERENDA, NOCERA, QUARTUCCIO, RANIERI E VERSACE); **voti contrari 0; astenuti 3** (MARINO Demetrio, RIPEPI E RULLI).

Il Presidente del Consiglio Comunale proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione N. 95 del 10/09/2025, iscritta all'OdG, avente ad oggetto: **ATAM SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DI SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA - A.S. 2025-2026**

Visto che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 2 del 11.09.2025;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente, giusta nota prot. n. 217906 del 12.09.2025;

VISTO lo Statuto comunale;

Consiglieri presenti 19

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005



Con **16 voti favorevoli** (FALCOMATA', BARRECA, BONGANI, CASTORINA, CUZZOCREA, GIORDANO, IACHINO, LATELLA, MALARA, MARINO Giuseppe, MARRA, MERENDA, NOCERA, QUARTUCCIO, RANIERI E VERSACE); **voti contrari 0**; **astenuti 3** (MARINO Demetrio, RIPEPI E RULLI), resi in forma palese per appello nominale;

Su proclamazione del Presidente

DELIBERA

Di APPROVARE la proposta di deliberazione n. 95 del 10.09.2025, iscritta all'ordine del giorno, avente ad oggetto "**ATAM SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DI SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA - A.S. 2025-2026**", che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione, per appello nominale, la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Viene votata l'immediata esecutività della delibera, registrando il seguente esito: consiglieri presenti n. 19, **voti favorevoli 16** (FALCOMATA', BARRECA, BONGANI, CASTORINA, CUZZOCREA, GIORDANO, IACHINO, LATELLA, MALARA, MARINO Giuseppe, MARRA, MERENDA, NOCERA, QUARTUCCIO, RANIERI E VERSACE); **voti contrari 0**; **astenuti 3** (MARINO Demetrio, RIPEPI E RULLI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Visto l'art.134, comma 4, del d.lgs. 267/00;

Consiglieri presenti 19

Con **16 voti favorevoli** (FALCOMATA', BARRECA, BONGANI, CASTORINA, CUZZOCREA, GIORDANO, IACHINO, LATELLA, MALARA, MARINO Giuseppe, MARRA, MERENDA, NOCERA, QUARTUCCIO, RANIERI E VERSACE); **voti contrari 0**; **astenuti 3** (MARINO Demetrio, RIPEPI E RULLI), resi in forma palese per appello nominale

D E L I B E R A

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE
Vincenzo Marra

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonia Criaco

a seguire testo della proposta di delibera



Città di
Reggio Calabria

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N. **95** del **10/09/2025**

SETTORE : **ISTRUZIONE**

SERVIZIO :

DIRIGENTE: **Lucia Consiglio**

FUNZIONARIO RESPONSABILE: **Angela Cipolla**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: **SI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: **SI**

OGGETTO: ATAM SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DI SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA - A.S. 2025-2026

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in forza del quale compete al Consiglio Comunale la *“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”*;

VISTO il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 che prevede quanto segue:

Art. 14 : 1.Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house , nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 17: 1.Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house , nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. 2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli



investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35;

VISTO l'articolo 7 del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 che recepisce il principio di auto-organizzazione amministrativa e determina il superamento dell'onere di motivazione rafforzata fondato sulla natura precedentemente eccezionale e derogatoria dell'*in house*, riconoscendo così ad ogni ente la massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi alla propria collettività;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato in G.U. n. 210 del 08/09/2016 ed in vigore dal 23/09/2016, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che ha per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta od indiretta, ed in particolare:

- l'art. 2, comma 1, lettera o), secondo il quale s'intendono «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3»;
- l'art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento»;
- l'art. 16, comma 1, secondo il quale le società in house, che rispettino gli assetti organizzativi ivi previsti, ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo;

VISTO il Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 che all'art. 5, par. 2, prevede che, salvo che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a società in house. In merito, ad avviso del Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 6 luglio 2020, n. 4310, «un rapporto di regola ed eccezione» non esisterebbe per il servizio di trasporto pubblico locale, «in forza della disposizione sovranazionale» sopra richiamata (art. 5, par. 2, par. 2, Reg. CE n. 1370/2007) ed in ragione «dell'esclusione sul piano interno dal codice dei contratti pubblici di cui all'art. 18, lett. a)». Ribadisce che in presenza di una modalità di affidamento qualificata dalla stessa sovraordinata normativa euro-unitaria come ordinaria, ovvero dal citato art. 5, comma 2, del regolamento n. 1370 del 2007, e dalla conforme normativa nazionale (art. 61 della legge n. 99 del 2009) la comparazione rispetto alle possibili alternative non andrebbe ad incidere sulla legittimità della scelta, che altrimenti perderebbe il suo carattere di soluzione posta su un piano di parità con queste ultime. In base al regolamento europeo di settore, questa modalità è da considerarsi ordinaria, senza necessità di motivare la congruità rispetto al mercato. Sarebbe, dunque, inapplicabile l'art. 192, comma 2, Codice dei contratti pubblici, che impone invece la comparazione tra gli opposti modelli di gestione dell'*in house* e del ricorso al mercato e che postula il ricorso al mercato quale forma principale di affidamento di



pubblici servizi.

CONSIDERATO CHE:

- il servizio pubblico oggetto di affidamento riguarda il trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado del Comune di Reggio Calabria, qualificato come servizio pubblico essenziale posto a garanzia del diritto allo studio costituzionalmente garantito dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana, la cui erogazione deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana sulla base del principio di sussidiarietà, in conformità al quale l'erogazione spetta all'Ente Locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino;
- con tale servizio, il Comune intende facilitare il raggiungimento della scuola da parte degli alunni, specie se domiciliati in località distanti o che, comunque, hanno problemi di collegamento con la scuola, al fine di garantire l'esercizio del sopra richiamato diritto allo studio;
- il servizio di trasporto scolastico può essere qualificato come servizio pubblico locale in quanto si prospetta in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerato mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga servizi alla popolazione finanziati, anche se parzialmente, dalle tariffe di contribuzione degli utenti;
- il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire a tutti un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile;

TENUTO CONTO che il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi di pubblico interesse, e come tale:

1. non può essere interrotto;
2. l'affidatario dovrà svolgere il servizio del trasporto scolastico con un numero adeguato di scuolabus rispondenti alle vigenti norme in materia, organizzare il servizio sulla base di quanto stabilito dal comune di Reggio Calabria in conformità allo svolgimento dell'orario scolastico in essere presso gli Istituti comprensivi, che può modificarsi nei vari anni scolastici, eseguire il servizio, in conformità a tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, dovrà essere in regola con le disposizioni che disciplinano il trasporto scolastico in particolare con il Decreto Ministero dei Trasporti 31/01/1997, la circolare n. 23 dell'11/03/1997, il D.M. 20/12/1991 n. 448, la Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti N. 2 del 02/12/2011;
3. il gestore del servizio dovrà collaborare con il Comune nell'individuazione dei percorsi degli scuolabus, in caso di modifiche al percorso funzionali alle iscrizioni al servizio nonché nella verifica periodica degli utenti, comunicando tempestivamente eventuali variazioni ed aggiornamenti circa la presenza di nuovi utenti sugli scuolabus;

TENUTO CONTO che il servizio di trasporto scolastico rientra nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definiti dall'art. 2 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 201/2022 come *“i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”*;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 1, del D.lgs. 201/2022 prevede che tali servizi possano essere organizzati mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a. affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b. affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

- c. affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d. limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del D.lgs. n. 267 del 2000;

RILEVATO che, in base al combinato disposto degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022, l'amministrazione è chiamata ad effettuare una scelta per l'individuazione della migliore modalità di gestione del servizio rispetto al contesto territoriale di riferimento e sulla base dei principi indicati dalla legge, esercitata con i propri poteri discrezionali al fine di tutelare l'interesse generale al perseguimento degli *"obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e qualità del servizio"*, ma con valutazioni che *"riguardano l'organizzazione del servizio e la praticabilità di scelte alternative."*

DATO ATTO che l' ATAM SpA, società in house al 100% del Comune di Reggio Calabria nei confronti della quale il Comune di Reggio Calabria esercita un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, ha erogato nel corso degli anni il servizio di trasporto pubblico locale nel territorio comunale;

CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria attraverso la partecipata ATAM SpA promuove la propria politica di indirizzo e pianificazione in materia di mobilità urbana, in quanto lo Statuto della stessa prevede la gestione di tutti i servizi legati alla mobilità;

VERIFICATO che sussistono in capo alla società ATAM. S.p.A. i requisiti richiesti per procedere all'affidamento in house providing: 1) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 2) oltre l'80 % dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante; 3) nella persona giuridica controllata non c'è alcuna partecipazione di capitali privati.

EVIDENZIATO che alla ATAM SpA è stato affidato il servizio di cui alla presente deliberazione da più anni presentando caratteristiche di affidabilità, competenza e serietà in un ambito delicato e meritevole della massima attenzione quale è quello del trasporto scolastico, per cui appare opportuno conservare e valorizzare il know how acquisito nel corso degli anni;

VISTA la relazione predisposta ai sensi degli artt. 14 e 17 D.lgs. 201/2022 avente ad oggetto l'esposizione delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'Ordinamento per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico alla società in house del Comune di Reggio Calabria, ATAM (All.1);

EVIDENZIATO in particolare che nella suindicata relazione, il Settore competente ha sottolineato le ragioni economiche e strategiche che conducono l'Ente a scegliere, tra le modalità di gestione, quella dell'affidamento del servizio di trasporto scolastico a società in house. In particolare, si è ivi osservato che:

1. La valutazione effettuata dall'Amministrazione tiene in debita considerazione il fatto che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi: - conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea; - efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali; - efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; - qualità del servizio; - le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio; - i risultati programmati ed i costi previsti;
2. la possibilità di affidare i servizi pubblici essenziali - e in particolare quello di trasporto scolastico - ad un organismo in house del Comune è pienamente conforme alla normativa vigente, per come confermato dal parere legale reso in merito al procedimento di affidamento in house del trasporto scolastico del Comune di Reggio Calabria, (acquisito agli atti);

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

CONSIDERATO, altresì, che l'affidamento del servizio di trasporto scolastico alla Società ATAM. trova fondamento negli obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione finalizzati in particolare a promuovere l'accesso alla formazione scolastica, garantendo e sostenendo una mobilità più idonea e razionale a supporto degli alunni e studenti, favorendo la parità di condizioni nei percorsi di istruzione e in particolare di coloro i quali risiedono nelle zone periferiche.

RITENUTO OPPORTUNO, inoltre, nell'ottica di una possibile e futura riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico, discendente anche da una diversa ricollocazione dei plessi scolastici, formulare apposito atto di indirizzo al settore competente per procedere all'affidamento in house alla società partecipata ATAM del relativo servizio per il periodo di anni uno – a.s. 2025/2026, con eventuale opzione di rinnovo per un ulteriore anno scolastico ;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'affidamento è stimato in €1.098.565,45 al netto di iva per l'anno scolastico 2025/2026;

DATO ATTO che in base al combinato disposto degli artt. 17 e 31 del D.lgs 201/2022 la presente deliberazione deve essere pubblicata sulla piattaforma "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL" sul sito dell'ANAC e che solo decorsi 60 giorni da tale pubblicazione sarà possibile procedere alla sottoscrizione del contratto di servizio;

RITENUTO necessario, nelle more, procedere alla consegna in via d'urgenza del servizio di trasporto scolastico alla ATAM SpA. al fine di garantirne la continuità;

VISTO il parere obbligatorio formulato dall'Organo di Revisione dell'Ente ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 3, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 10 ottobre 2012 (legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213);

DATO ATTO che le risorse per far fronte all'affidamento del servizio di trasporto scolastico trovano adeguata copertura nel bilancio di previsione triennio 2025/2027, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2025.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (D.L. 10 ottobre 2012, legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213);

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Documento Unico di Programmazione relativo al medesimo triennio, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18/03/2025;

VISTI:

- il "Regolamento per il servizio di trasporto scolastico" del Comune di Reggio Calabria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/02/2024;
- il Regolamento per il controllo analogo sulle società a capitale interamente pubblico del Comune di Reggio Calabria, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.74 del 10/08/2018;

PROPONE DI DELIBERARE

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

2. di individuare quale modalità di gestione del servizio di trasporto scolastico, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.lgs n. 36/2023, l'affidamento in house providing alla società partecipata ATAM S.p.A .del Comune di Reggio Calabria per il periodo di anni uno - anno scolastico 2025/2026 – con opzione di eventuale rinnovo per un ulteriore anno scolastico, verso un corrispettivo analogo alle precedenti annualità, pari ad euro 1.098.565,45 oltre IVA al 10%;
3. di dare mandato al Settore 11 “Istruzione, Sport, Politiche giovanili, Partecipate” di adottare tutti gli atti necessari ad ottemperare alla presente deliberazione, ivi compresa l'adozione degli atti gestionali conseguenti all'attuazione del presente provvedimento relativi all'impegno della spesa e alla stipula del relativo contratto, secondo le indicazioni giuridico-patrimoniali di cui alla presente deliberazione, e nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia, con l'Atam SpA per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per l' anno scolastico 2025/2026, con opzione di eventuale rinnovo per ulteriore anno scolastico, al fine di assicurare la continuità nella gestione e in considerazione dei principi di convenienza ed economicità dell'Ente, così come illustrato nella Relazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatta ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 201/2022;
4. di dare atto che in base al combinato disposto degli artt. 17 e 31 del D.lgs 201/2022 la presente deliberazione deve essere pubblicata sulla piattaforma “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL” sul sito dell'ANAC e che solo decorsi 60 giorni da tale pubblicazione sarà possibile procedere alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio;
5. di disporre, nelle more, la consegna in via d'urgenza e sotto riserva di legge del servizio di trasporto scolastico alla ATAM SpA. al fine di garantirne la continuità;
6. di dare atto che le risorse per far fronte all'affidamento del servizio di trasporto scolastico gravano sul capitolo 10887 del bilancio di previsione triennio 2025/2027;
7. di autorizzare, nella prestazione del servizio in vigenza del contratto, eventuali modifiche e /o integrazioni sulla base di intervenute e manifestate esigenze delle parti, di innovazioni legislative o di rilevanti variazioni sullo stato dell'utenza;
8. di prendere atto dell'attestazione di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
9. di dare mandato ai competenti uffici dell'Ente di provvedere a tutto quanto necessario al fine della suddetta pubblicazione.

ALLEGATI:

1. DELC-75-2025-All_1-
RELAZIONE_A_SUPPORTO_MOTIVAZIONALE_(Ripristinato_automaticamente)_-
_Copia.pdf
2. DELC-75-2025-All_2-PARERE_DI_REGOLARITA_TECNICA.pdf
3. DELC-75-2025-All_3-PARERE_DI_REGOLARITA_CONTABILE.pdf

